

Provincia di Brescia

Provincia di Brescia

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 12 del 5 aprile 2024 - Piano territoriale di coordinamento provinciale. Adozione di variante semplificata conseguente a proposta di modifica del Comune di Borgosatollo (variante al PGT adottata con d.c.c. n. 29 del 9 ottobre 2023)

DECISIONE

Il Consiglio provinciale adotta, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della normativa del vigente PTCP, la variante semplificata al PTCP conseguente a proposta del Comune di Borgosatollo e consistente nello stralcio dagli «ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico» (AAS) di cui alla Tav. 5 del PTCP di aree che il Comune intende destinare a nuova RSA - Residenza Sanitaria per anziani e a verde privato.

CONTESTO DI RIFERIMENTO

Premesso che:

- Il Comune di Borgosatollo con deliberazioni della Giunta n. 87 del 27 giugno 2016 e n. 48 del 11 marzo 2019 ha avviato il procedimento per la redazione della variante generale al PGT e la relativa valutazione ambientale strategica (VAS);

- Con nota registrata al protocollo generale della Provincia n. 47137 del 9 marzo 2023 il Comune di Borgosatollo ha chiesto a questa Provincia lo svolgimento congiunto della procedura di VAS della predetta variante, in quanto la stessa, relativamente a due previsioni di trasformazione riguardanti aree adiacenti che risultano inserite negli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico (AAS), comporta variante al vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);

- L'Autorità Competente per la VAS d'intesa con l'Autorità Procedente, in relazione alla VAS della variante generale al PGT, comportante variante al PTCP, condotta congiuntamente con questa Provincia a seguito del provvedimento del Direttore del Settore della Pianificazione Territoriale n. 1454 del 16 maggio 2023, ha espresso parere positivo in merito alla compatibilità ambientale della proposta di variante in questione a condizione che gli elaborati siano aggiornati ai pareri ed alle condizioni del provvedimento stesso;

- Il già menzionato Comune con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 9 ottobre 2023 ha adottato la variante generale al PGT, trasmettendo a questa Provincia la relativa documentazione, ai fini della valutazione della sua compatibilità con il PTCP e di verifica del corretto recepimento dei criteri e indirizzi del PTR integrato ai sensi della l.r. 31/2014, proponendo la modifica del PTCP relativamente alle parti connesse con gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico;

- La sopra citata deliberazione del Consiglio comunale di adozione della variante, unitamente a tutti gli allegati, è stata depositata nella Segreteria comunale per un periodo continuativo di 30 giorni, ai fini della presentazione di osservazioni nei successivi 30 giorni, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della l.r. n. 12/2005.

ISTRUTTORIA

Dato atto che:

- La Provincia nell'ambito della procedura di VAS, con atto n. 2055 del 7 luglio 2023 del Dirigente del Settore della Pianificazione Territoriale, ha espresso il proprio parere, chiedendo che venissero adeguatamente considerate le indicazioni formulate nel parere stesso;

- La Provincia, con atto dirigenziale n. 601 del 14 febbraio 2024, fatta esclusione per le previsioni che comportano l'interferenza con l'elemento prescrittivo e prevalente degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico del PTCP, ha espresso valutazione favorevole di compatibilità al PTCP e di verifica di corretto recepimento dei criteri e indirizzi del PTR integrato della variante generale al PGT del Comune di Borgosatollo, condizionata al recepimento delle prescrizioni, all'accoglimento delle raccomandazioni e all'assunzione degli impegni assunti dal Comune in sede di confronto con la Provincia, inerenti i temi geologici, della rete ecologica e gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico;

Visto il decreto n. 64 del 7 marzo 2024, con il quale il Presidente della Provincia ha espresso assenso alla predetta proposta di variante al PTCP ai sensi dell'articolo 13, comma 5, terzo periodo, della legge regionale 12/2005, dando altresì avvio al procedimento per l'approvazione della variante medesima da parte del Consiglio provinciale;

Visto l'elaborato cartografico rappresentante le aree interessate dallo stralcio dagli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico del PTCP, che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e che viene identificato come allegato A.

Dato atto, infine, che la struttura tecnica competente a proporre la delibera ha verificato che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, in capo al responsabile del procedimento, all'istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali (art. 6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della l. 190/2012»).

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Rilevato che la nuova previsione di trasformazione identificata con la sigla Asp1 e la previsione di trasformazione a verde privato di una sottile striscia di terreno ad essa adiacente, che riguardano ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico del PTCP e sono oggetto della più ampia variante adottata dal Comune di Borgosatollo, la quale si adegua complessivamente ai contenuti del PTR integrato di cui all'art. 5, comma 4, della l.r. 31/2014, interessano aree in continuità con il tessuto urbanizzato esistente;

Vista e richiamata ad ogni effetto, anche motivazionale, la Relazione Istruttoria del competente Settore della Pianificazione Territoriale di questa Provincia in data 4 aprile 2024 (in atti), nelle cui conclusioni, rilevato il carattere locale della variante tale da non incidere sulla strategia generale del PTCP, esprime parere favorevole alla modifica del PTCP;

Ritenuto, anche in considerazione delle caratteristiche delle aree interessate dalla previsione insediativa, come evidenziato nel corso della fase istruttoria del procedimento urbanistico, che l'interesse perseguito dal Comune attraverso l'esercizio della potestà di governo del territorio sia da ritenersi prevalente rispetto al mantenimento delle aree in questione nel contesto delle superfici agricole in cui spazialmente si collocano - superfici che formano un ambito agricolo al quale la sottrazione del citato comparto non pregiudica la possibilità di riconoscerne la connotazione di specifico e peculiare rilievo, sotto il profilo congiunto dell'esercizio dell'attività agricola, dell'estensione e delle caratteristiche agronomiche del territorio, indicata dai criteri regionali in materia di ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico;

RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni di Comuni»;

Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio», in particolare gli articoli 15-18 riguardanti il piano territoriale di coordinamento provinciale.

Rilevato che:

- La legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 recante «Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato», come modificata dalla legge regionale 26 maggio 2017 n. 16, prevede all'articolo 5, comma 4, che fino alla definizione della soglia comunale del consumo di suolo i comuni possono approvare varianti generali o parziali del documento di piano e piani attuativi in variante al documento di piano, assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero, soggiungendo che la relazione del documento di piano illustra le soluzioni prospettate, nonché la loro idoneità a conseguire la massima compatibilità tra i processi di urbanizzazione in atto e l'esigenza di ridurre il consumo di suolo e salvaguardare lo sviluppo delle attività agricole, anche attraverso puntuali comparazioni circa la qualità ambientale, paesaggistica e agricola dei suoli interessati; i comuni possono altresì procedere ad adeguare complessivamente il PGT ai contenuti dell'integrazione del PTR, configurandosi come adeguamento di cui al comma 3;

- Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 13 giugno 2014 e pubblicato sul BURL il 5 novembre 2014, disciplina all'articolo 75 gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico;

- L'articolo 18, comma 2, della legge regionale n. 12/2005 prevede che l'individuazione degli ambiti agricoli strategici di cui all'articolo 15, comma 4, ha efficacia prescrittiva e prevalente fino all'approvazione del PGT, mentre l'articolo 15, comma 5, della stessa legge dispone che tale individuazione ha efficacia prevalente ai sensi dell'articolo 18, nei limiti della facoltà dei comuni di apportarvi, in sede di redazione del piano delle regole, rettifiche, precisazioni e miglioramenti derivanti da oggettive ri-

Serie Avvisi e Concorsi n. 21 - Mercoledì 22 maggio 2024

sultanze riferite alla scala comunale, con la precisazione che in tal caso per l'approvazione di detto piano si applicano anche i commi 5 e 7 dell'articolo 13;

- Con l'entrata in vigore della legge regionale n. 16/2017 i comuni possono approvare varianti generali o parziali del documento di piano e piani attuativi in variante al documento di piano, assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero, pur nel quadro generale di riduzione del consumo di suolo cui la legge regionale n. 31/2014 è preordinata;

- Tale possibilità di trasformazione urbanistica può risultare a livello locale non attuabile, laddove le aree interessate da nuove previsioni ricadano negli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, come individuati dal vigente PTCP.

Richiamata la normativa del vigente PTCP, in particolare:

- L'articolo 76, che al comma 4 prevede che la Provincia verifichi il recepimento degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico e la loro modifica in sede di valutazione di compatibilità di cui all'articolo 15;

- L'articolo 15, comma 9, il quale prevede che sulle proposte di modifica al PTCP in sede di istruttoria di compatibilità si esprima in via preliminare la Giunta Provinciale nell'ambito dell'istruttoria di compatibilità stessa e che, in caso di espressione favorevole, venga attivata la procedura di variante semplificata di cui all'articolo 6, comma 3, fatti salvi i casi di variante generale di cui al comma 6;

- L'articolo 6, comma 2, il quale dispone che le varianti semplificate riguardino la correzione di errori materiali, l'aggiornamento cartografico, lo sviluppo e la conseguente definizione localizzativa di interventi previsti dal PTCP e aspetti di ambito locale che non incidono sulle strategie generali del piano;

- L'articolo 6, comma 3, il quale dispone che le varianti semplificate di cui al comma 2 sono approvate con la medesima procedura prevista per l'approvazione del PTCP ai sensi dell'articolo 17, commi da 1 a 6 e da 8 a 10 della legge regionale 12/2005:

1. Limitando l'informazione e la consultazione degli enti locali unicamente a quelli territorialmente interessati che si esprimono nell'ambito della procedura di VAS o di verifica di assoggettabilità a VAS, ovvero, in loro assenza, entro 30 giorni dalla richiesta;
2. Limitando la pubblicazione degli atti all'albo pretorio online della Provincia e degli enti interessati per un periodo di 15 giorni;
3. Limitando il termine delle osservazioni a 30 giorni;
4. Comunicando alla Regione l'avvenuta approvazione.

PARERI

Acquisito l'allegato parere favorevole espresso ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 intitolato «pareri dei responsabili dei servizi», approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 dal Dirigente del Settore della Pianificazione Territoriale dott. Riccardo Maria Davini che attesta la regolarità tecnica.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Acquisito, inoltre, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di legittimità del Segretario Generale.

Tutto ciò premesso,

con votazione espressa nelle forme di legge, il cui esito viene di seguito riportato:

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

presenti 13, votanti 13

Favorevoli:	n. 13	Moraschini, Bertagna, Bondio, Bressanelli, Edalini, Ferrari, Lovo, Mannatrizio, Plaka, Sisti, Tacconi, Vivaldini, Zobbio.
Contrari:	n. 0	
Astenuti:	n. 0	

Unanimità

DELIBERA

1. Di adottare, per tutto quanto in premessa, la variante del PTCP come proposta dal Comune di Borgosatollo, consistente nello stralcio dagli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico delle aree rappresentate nell'allegato A a modifica degli elaborati del vigente PTCP denominati: «Tavola 5.1 Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, scala 1:50.000 - Sezione_D», «Tavola 5.2 Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, scala 1:25.000 - Sezione_A e C», dandosi atto che, per l'effetto, i suddetti elaborati sono sostituiti dai seguenti nuovi elaborati: «Tavola 5.1 Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, scala 1:50.000 - Sezione_D», «Tavola 5.2 Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, scala 1:25.000 - Sezione_A e C», demandando al Dirigente del Settore della Pianificazione Territoriale tutti gli adempimenti finalizzati all'attuazione della presente deliberazione, compresa la redazione materiale dei succitati elaborati cartografici.

2. Di dare atto che la valutazione ambientale strategica della presente variante al PTCP è assorbita dalla valutazione conclusasi con gli atti dell'autorità competente d'intesa con l'autorità procedente citati in premessa, il cui contenuto è qui da intendersi recepito ad ogni effetto, per quanto possa occorrere.

3. Di dare atto che:

- La variante adottata con il presente provvedimento sarà pubblicata per un periodo di 15 giorni consecutivi, tramite deposito presso la Segreteria Generale della Provincia;
- Il presente provvedimento di adozione della variante al PTCP sarà pubblicato per un periodo di 15 giorni alla sezione albo pretorio online, nonché nella sezione Trasparenza e nella sezione Ente locale/Territorio del sito ufficiale di questa Provincia;
- Il presente atto sarà trasmesso al Comune di Borgosatollo, ai fini della sua pubblicazione all'albo pretorio comunale entro 5 giorni, precisando che la sede presso la quale chiunque può prendere visione dei relativi elaborati è il Settore della Pianificazione Territoriale della Provincia di Brescia, in via Milano n. 13, Brescia;
- Il presente atto di adozione della variante al PTCP sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione (BURL) a cura della Provincia, che vi provvede entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione del Comune attestante l'inizio della pubblicazione presso l'albo pretorio comunale, precisando che entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione sul BURL, chiunque abbia interesse può presentare alla Provincia le proprie osservazioni sulla variante al PTCP.

4. Di dare atto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente lesa, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni o in alternativa è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo pretorio.

IMMEDIATA ESEGUIBILITA' DEL PROVVEDIMENTO

Inoltre, ravvisata la necessità di consentire la più celere prosecuzione del procedimento di approvazione della variante urbanistica comunale, secondo la tempistica prevista dal legislatore regionale.

Visto l'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 intitolato «esecutività delle deliberazioni» con votazione espressa nelle forme di legge, il cui esito viene di seguito riportato

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

presenti 13, votanti 13

Favorevoli:	n. 13	Moraschini, Bertagna, Bondio, Bressanelli, Edalini, Ferrari, Lovo, Mannatrizio, Plaka, Sisti, Tacconi, Vivaldini, Zobbio.
Contrari:	n. 0	
Astenuti:	n. 0	

Unanimità

DELIBERA

1. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Allegato:

- Allegato A - Area da stralciare (*omissis*)

Il presidente
Emanuele Moraschini
Il segretario
Generale Maurizio Sacchi

**Provincia di Brescia
Deliberazione del Consiglio provinciale n. 11 del 5 aprile 2024
- Piano territoriale di coordinamento provinciale. Adozione di
variante semplificata conseguente a proposta di modifica
del Comune di Urago d'Oglio (SUAP Gandola Biscotti s.p.a.
in variante al PGT)**

DECISIONE

Il Consiglio provinciale adotta, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della normativa del vigente PTCP, la variante semplificata al PTCP conseguente alla proposta del Comune di Urago d'Oglio consistente nello stralcio dagli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico (AAS) di cui alla Tav. 5 del PTCP di un'area agricola da trasformare per la realizzazione del progetto, in variante al PGT, finalizzato all'ampliamento dell'attività produttiva esistente, presentato allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dalla ditta Gandola Biscotti S.p.A., rappresentata nell'allegato A.

CONTESTO DI RIFERIMENTO

Premesso:

- che il Comune di Urago d'Oglio, a seguito della domanda presentata al SUAP dalla ditta Gandola Biscotti S.p.A., con deliberazione della Giunta comunale n. 23 del 22/03/2023 ha avviato il procedimento per l'approvazione, in variante al PGT, di un progetto finalizzato all'ampliamento dell'attività produttiva esistente in Via Lavoro e Industria n. 1041 a Rudiano, e con deliberazione n. 44 del 5 luglio 2023 ha avviato la relativa verifica di assoggettabilità a VAS (valutazione ambientale strategica);

- che la variante al PGT comporta variante al PTCP in quanto l'area interessata dal progetto SUAP è inclusa in ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico del vigente piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP).

ISTRUTTORIA

Dato atto:

- che con provvedimento n. 1879 del 22 giugno 2023, il Direttore del Settore della Pianificazione Territoriale di questa Provincia ha espresso assenso allo svolgimento congiunto - Comune/Provincia - della verifica di assoggettabilità a VAS o eventualmente di VAS delle predette varianti;

- che il Comune di Urago d'Oglio con deliberazione di Giunta n. n. 23 del 22 marzo 2023 ha avviato il procedimento per l'approvazione del progetto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e dell'articolo 97 della legge regionale 12/2005, comportante variante al proprio Piano di Governo del Territorio (PGT) e al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);

- che il Direttore del Settore della Pianificazione Territoriale di questa Provincia con atto n. 2736 del 15 settembre 2023 ha espresso il parere relativo alla verifica di assoggettabilità a VAS della variante al PGT, comportante variante al PTCP;

- che l'Autorità Competente per la VAS con atto prot. n. 8186 del 18 ottobre 2023 ha escluso che le varianti al PGT e al PTCP debbano essere assoggettate a VAS, alle condizioni riportate nel medesimo provvedimento;

- che con nota comunale del 29 novembre 2023, registrata al protocollo generale di questa Provincia con n. 229097 del 29 novembre 2023, è stata convocata la conferenza di servizi ed è stata resa disponibile la documentazione progettuale per l'esame del progetto e l'acquisizione dei pareri di competenza;

- che con atto n. 130 del 10 gennaio 2024 il Dirigente del Settore della Pianificazione Territoriale ha espresso la valutazione di compatibilità con il PTCP e di corretto recepimento dei criteri ed indirizzi del PTR integrato ai sensi della l.r. 31/2014 del progetto SUAP in questione, dando atto che ai fini dell'approvazione del medesimo è necessaria la modifica del PTCP;

- che con nota registrata al protocollo della Provincia n. 21612 del 30 gennaio 2024 il Comune ha trasmesso la deliberazione di Giunta n. 4 del 24 gennaio 2024 con la quale ha chiesto l'attivazione della variante semplificata al PTCP per l'ambito interessato dal SUAP Gandola Biscotti S.p.A.

Visto il decreto n. 79 del 21 marzo 2024, con il quale il Presidente della Provincia ha espresso assenso alla predetta proposta di variante al PTCP ai sensi dell'articolo 13, comma 5, terzo periodo, della legge regionale 12/2005, dando altresì avvio al procedimento per l'approvazione della variante medesima da parte del Consiglio Provinciale;

Visto l'elaborato cartografico rappresentante l'area interessata dallo stralcio dagli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico del PTCP, che viene allegato alla presente atto per farne parte integrante e sostanziale e che viene identificato come allegato A;

Dato atto, infine, che la struttura tecnica competente a proporre la delibera ha verificato che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, in capo al responsabile del procedimento, all'istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali (art. 6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall'art. 1, comma 41, della l. 190/2012).

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Vista e richiamata ad ogni effetto, anche motivazionale, la Relazione Istruttoria del competente Settore della Pianificazione Territoriale di questa Provincia in data 4 aprile 2024 (in atti), nelle cui conclusioni, rilevato il carattere locale della variante tale da non incidere sulla strategia generale del PTCP, esprime parere favorevole alla modifica del PTCP;

Ritenuto, anche in considerazione delle caratteristiche dell'area interessata dalla previsione insediativa, come evidenziato nel corso della fase istruttoria del procedimento urbanistico, che l'interesse perseguito dal Comune attraverso l'esercizio della potestà di governo del territorio sia da ritenersi prevalente rispetto al mantenimento dell'area in questione nel contesto delle superfici agricole in cui spazialmente si colloca - superfici che formano un ambito agricolo al quale la sottrazione del citato comparto non pregiudica la possibilità di riconoscerne la connotazione di specifico e peculiare rilievo, sotto il profilo congiunto dell'esercizio dell'attività agricola, dell'estensione e delle caratteristiche agronomiche del territorio, indicata dai criteri regionali in materia di ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico;

RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni di Comuni»;

Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio», in particolare gli articoli 15-18 riguardanti il piano territoriale di coordinamento provinciale.

Rilevato:

- che la legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 e successive modificazioni, recante «Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato», prevede al comma 4 dell'articolo 5 (Norma transitoria), che fino alla definizione nel PGT della soglia comunale del consumo di suolo i comuni possono approvare varianti generali o parziali del documento di piano e piani attuativi in variante al documento di piano assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero, soggiungendo che la relazione del documento di piano illustra le soluzioni prospettate, nonché la loro idoneità a conseguire la massima compatibilità tra i processi di urbanizzazione in atto e l'esigenza di ridurre il consumo di suolo e salvaguardare lo sviluppo delle attività agricole, anche attraverso puntuali comparazioni circa la qualità ambientale, paesaggistica e agricola dei suoli interessati; i comuni possono approvare, altresì, le varianti finalizzate all'attuazione degli accordi di programma a valenza regionale, all'ampliamento di attività economiche già esistenti nonché le varianti di cui all'art. 97 della l.r. 12/2005;

- che il piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 31 del 13 giugno 2014 e pubblicato sul BURL il 5 novembre 2014, disciplina all'articolo 75 gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico;

- che l'articolo 18, comma 2, della legge regionale n. 12/2005 dispone che l'individuazione degli ambiti agricoli destinati all'attività agricola di interesse strategico di cui all'articolo 15, comma 4, ha efficacia prescrittiva e prevalente fino all'approvazione del PGT, mentre l'articolo 15, comma 5, della stessa legge dispone che tale individuazione ha efficacia prevalente